



Baldini Ballerini Sanesi
professionisti associati

Filippo BALDINI
Stefano BALLERINI
Irene SANESI
Paolo G. SANESI

Dottore Commercialista - Revisore Legale
Dottore Commercialista - Revisore Legale
Dottore Commercialista - Revisore Legale
Dottore Commercialista - Revisore Legale

Matteo BENASSAI
Adeline COLLE'

Dottore in Economia
Dottore in Economia

Studio con sistema di
gestione qualità certificato



Via del Carmine 11 – 59100 PRATO
Tel +39 0574 621208 r.a. – Fax +39 0574 624455

22-24 Ely Place – EC 1N 6TE – LONDON

Circolare n° 8/2015

Prato, lì 26 marzo 2015

SPESOMETRO 2015

Le date per l'assolvimento dello spesometro 2015 sono:

10 aprile, per chi liquida l'Iva mensilmente ogni 30 giorni

22 aprile per chi salda il corrispettivo ogni 3 mesi.

Cosa cambia dagli anni scorsi

Lo spesometro inizialmente riguardava l'obbligo di comunicare al fisco tutte le operazioni al di sopra dei 3mila e 600 euro tenute nel corso del 2014. Da quest'anno, però, verte la necessità di inoltrare al database delle Entrate tutte le fatture indipendentemente dal loro importo.

Chi sono i soggetti obbligati. Oltre a tutti i soggetti che svolgono operazioni Iva rilevanti / mestieri, professioni, commercianti eccetera – imprese, esercenti, arti e professioni in regime di contabilità semplificata; enti non commerciali (per le operazioni di attività commerciali o agricole), i non residenti anche operanti con rappresentante fiscale, chi sia dispensato da adempimenti per operazioni esenti ex art. 36-bis DPR. 633/1972 e infine chi si avvale di regime fiscale agevolato.

La vera novità, come detto, l'introduzione della **pubblica amministrazione nell'elenco dei soggetti obbligati allo spesometro** e, dunque, anche Comuni, Regioni, enti locali in genere. Questi, dovranno inviare tutte le fatture cartacee emesse in tutto il 2014, che oltrepassino il tetto minimo di 3mila euro.

Fattura elettronica. Da segnalare la possibilità di salvarsi dallo spesometro, per i soggetti che si avvalgono di fattura elettronica. Secondo le disposizioni del decreto del Fare 2013, infatti, i titolari di partita Iva che abbiano deciso di inviare giornalmente alle Entrate le fatture emesse e ricevute a partire dallo scorso primo gennaio 2015, con indicazione dei corrispettivi non inclusi in fattura, rimane la possibilità di esonero.

MODELLO EAS

Le quote e i contributi associativi nonché, per determinate attività, i corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, non sono imponibili. Per usufruire di questa **agevolazione è necessario che gli enti trasmettano in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, mediante un apposito modello (EAS).**

Sono esonerati dalla comunicazione dei dati:

- gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale

- le associazioni pro-loco che hanno esercitato l'opzione per il regime agevolativo in quanto nel periodo d'imposta precedente hanno realizzato proventi inferiori a 250.000 euro (Legge n° 398/1991 – Regime speciale Iva e imposte dirette)
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal Dm 25 maggio 1995 (per esempio, attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, iniziative occasionali di solidarietà, attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni e simili)
- i patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali.
- le Onlus di cui al decreto legislativo n° 460 del 1997
- gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (per esempio, i fondi pensione)

possono presentare il **modello Eas con modalità semplificate** i seguenti enti:

- le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, diverse da quelle espressamente esonerate
- le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge n° 383 del 2000
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n° 266 del 1991, diverse da quelle esonerate per la presentazione del modello (le organizzazioni di volontariato che non sono Onlus di diritto)
- le associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del Dpr 361/2000
- le associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell'interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
- i movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della legge n° 2 del 1997 o che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo
- l'Anci, comprese le articolazioni territoriali
- le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (per esempio, l'Associazione italiana per la ricerca sul cancro)
- le federazioni sportive nazionale riconosciute dal Coni.

Modalità e termini per la comunicazione

Il **modello EAS** per la trasmissione dei dati, **deve essere inviato, in via telematica** - direttamente dal contribuente interessato **tramite Fisconline o Entratel**, oppure tramite intermediari abilitati a Entratel - **entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti. Il modello deve essere, inoltre, nuovamente presentato quando cambiano i dati** precedentemente comunicati; la scadenza, in questa ipotesi, è il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione, dunque **entro il 31/3/2015**.

Infine, caso di perdita dei requisiti qualificanti (previsti dalla normativa tributaria e richiamati dall'articolo 30 del DL n. 185/2008, il modello va ripresentato entro sessanta giorni, compilando la sezione "Perdita dei requisiti".

Lo Studio, rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, Vi invia i più cordiali saluti.

Baldini Ballerini Sanesi – professionisti associati